www.bolletinoadapt.it, 20 maggio 2013

Abbassare il costo del lavoro per contrastare falsa flessibilità e sommerso

di Anna Rita Caruso

Che cosa si intende per flessibilità buona o distorta? Ne sentiamo spesso parlare, ma occorre fare un po' di chiarezza. In primo luogo occorre ricordare che la prestazione flessibile funziona laddove contrasta il lavoro nero e risponde ai picchi produttivi e alle esigenze del mercato, ma se si riduce ad un mero schema giuridico per contenere il costo del lavoro attraverso l'elusione della legislazione prevista per il lavoro subordinato, allora si trasforma in una trappola per il lavoratore che si ritrova in una condizione anomala, con tutti gli oneri del dipendente, ma in assenza di tutele.
In questo senso, non si dimentichi che il lavoro nero o grigio è in continua trasformazione, infatti proprio perché rappresenta un tentativo di aggiramento dei vincoli di natura fiscale e istituzionale, esso tende a ricercare forme sempre nuove di elusione degli obblighi di legge, adeguandosi così ai cambiamenti che avvengono nel sistema fiscale, sanzionatorio e nel contesto socioeconomico.
Le operazioni fraudolente vengono oggi realizzate con l'uso di tipologie flessibili, infatti specie in alcune Regioni si è registrato uno spostamento dal lavoro irregolare totalmente nero al lavoro parzialmente regolare o grigio, che si concretizza in fattispecie simulatorie dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato. Si pensi ai fenomeni elusivi degli obblighi contributivi e retributivi nelle false cooperative, ai rapporti fittizi o forme pseudo autonome nel terziario, all'elusione della normativa sugli orari nei laboratori cinesi o alle false partite iva.
Si rifletta, per esempio, all'abuso dei tirocini formativi e di orientamento, uno strumento fondamentale per favorire l'occupabilità dei giovani, ma che denota una pericolosa tendenza a sfociare in un utilizzo distorto del canale formativo.
Sul punto, si pensi ancora alle ipotesi di detassare lo straordinario con il solo fine di far emergere il lavoro straordinario irregolare, ma che in realtà diventa lo strumento utilizzato per consentire aumenti retributivi ad personam detassati ed erogati mediante una simulazione di lavoro straordinario. Del resto anche in assenza di provvedimenti ad hoc volti alla detassazione dello straordinario, nella pratica si aggira la tassazione simulando trasferte mai avvenute.
Ulteriore esempio è dato dalle elusioni realizzate con i contratti a progetto, di solito l'escamotage tecnico, attraverso cui si cercava di sostenere la genuinità delle collaborazioni, consisteva nella predisposizione di un contratto con clausole di stile, ove si affermava che 'le prestazioni sono rese senza alcun assoggettamento a direttive aziendali' e che 'il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario'. Queste clausole di stile, inserite artatamente nel contratto, rappresentano un classico esempio di frode alla legge che ha assunto oramai connotazioni autonome, strutturalmente diverse da altre tecniche limitatrici quali l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica delle norme proibitive poste a protezione dei lavoratori, da qui la necessitò di reprimere le operazioni fraudolente, senza però scoraggiare le innovazioni negoziali che possono contribuire allo sviluppo e all'ammodernamento del sistema economico e produttivo.
Il culmine di questa operazione di elusione, è inoltre rappresentato dagli associati in partecipazione, si tratta di lavoratori apparentemente autonomi che dovrebbero dividere con i loro associanti i frutti dell'impresa, ma in realtà il più delle volte sono subordinati costretti a pagare le perdite.

In questo quadro, altro esempio classico di elusione è quello del contratto a termine che risponde alle esigenze produttive del mercato, rappresentando nel breve periodo un'opportunità, ma se utilizzato in maniera impropria nel lungo termine ostacola la costruzione di una professionalità per il lavoratore, con ripercussioni in termini economici ed occupazionali a carico di tutta la società.
L'ambito di elusione ha raggiunto livelli tali da essere segnalato anche in sede comunitaria, come si evince dalla denuncia presentata in data 14.09.2011 presso la Commissione europea, da parte di alcuni parlamentari. Detta denuncia contesta la violazione da parte dell'Italia degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE. Infatti il documento registra il fatto che, non sono tanto i lavoratori con contratti a tempo determinato ad essere scarsamente protetti, bensì i lavoratori parasubordinati registrati ufficialmente come autonomi, ma che in realtà risultano imprigionati in una relazione di lavoro subordinato. In questo contesto, la denuncia auspica che gli Stati membri possano prevedere misure idonee per la prevenzione dell'utilizzo abusiva dei contratti a tempo determinato a prescindere dalla forma in cui gli stessi si manifestano. Questo perché l'effettività del diritto dell'Unione è del tutto pregiudicata in una situazione come quella italiana, nella quale l'ordinamento si è adeguato solo formalmente alle disposizioni sovranazionali, consentendo che esse siano aggirate e disattese in una vasta parte del tessuto produttivo.
La denuncia del 2011 parla addirittura di un milione e mezzo di collaboratori autonomi, ma di fatto operanti in condizioni di dipendenza. I numeri della denuncia sembrano davvero imponenti. Sulla rilevanza empirica del fenomeno però non sembra ci possano essere dubbi anche in considerazione del fatto che esso viene costantemente rilevato dal Ministero del lavoro nell'ambito della propria attività di vigilanza: nel 2012 sono stati sottoposti a provvedimenti di riqualificazione in via amministrativa come dipendenti 18.652 lavoratori autonomi (dati ufficiale MLPS). Normalmente queste situazioni oggetto di sanzione evidenziano un fenomeno enormemente più diffuso, in quanto vengono colpite solo le situazioni in cui il comportamento fraudolento è maggiormente evidente e dimostrato sul piano probatorio, e non le situazioni "border line".
La denuncia presentata in Commissione europea ribadiva peraltro anche la necessità di un apparato sanzionatorio efficace non soltanto contro la violazione, ma anche contro l'elusione della disciplina inderogabile. Nei rapporti ove il carattere autonomo della prestazione è simulato, la legge nazionale è violata e devono applicarsi le sanzioni dalla legge stessa previste, ovvero la conversione di diritto dei rapporti di lavoro autonomo simulato e risarcimento del danno subito dal lavoratore per il periodo durante il quale la simulazione è durata.
In questo scenario possiamo parlare ancora di modello contrattuale subordinato prevalente? In realtà la spiegazione è molto più semplice, a fronte di un lavoro che non c'è o comunque in forte riduzione, viene meno qualsiasi garanzia e anche i diritti quesiti dei lavoratori vanno erodendosi. Ecco allora che il diritto del lavoro moderno diventa un fantasma che cerca invano di regolamentare e racchiudere in schemi giuridici il diritto della produzione ormai fortemente in declino.
Attualmente i contratti atipici cercano di offrire parziali garanzie al lavoratore a fronte dello sgretolamento del modello contrattuale subordinato a tempo indeterminato. Rappresentano quindi un sistema che da una parte contiene il costo del lavoro e dall'altra offre comunque una possibilità di collocazione per il lavoratore.
La soluzione non può quindi essere quella di ristabilire la centralità di un modello, quale il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che orami non risponde più alla realtà produttiva, quanto quella di intervenire agendo sul costo del lavoro, promuovendo una nuova politica industriale che sappia rilanciare la produttività nel Paese con investimenti seri in grado di reggere la competitività globale dei mercati.

Anna Rita Caruso
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

** Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza*